

LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO DI CUI AL D.P.R. 31/8/1999 N. 394 MODIFICATO DAL D.P.R. 18/10/2004 N. 334, RIGUARDANTI LA DISPONIBILITA' DI RISORSE FINANZIARIE OCCORRENTI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' AUTONOME DA PARTE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI.

1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti linee guida si applicano nei casi e nei limiti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n.286 del 25/7/1998 e dall'art. 39 del D.P.R. 31/8/1999 n. 394, così come modificato dell'art. 36 del D.P.R. n. 334/2004, tenuto conto delle specifiche indicazioni fornite alle Camere di Commercio dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico) con circolare n. 3484/c del 4/4/2000 che dispongono in merito ai procedimenti amministrativi relativi a:

a) rilascio di dichiarazione resa ex comma 1, art. 39 D.P.R. 394/99 - nulla osta – di non sussistenza di motivi ostativi all'iscrizione nel registro delle imprese o al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto dallo straniero che intenda svolgere in Italia una attività di lavoro autonomo per la quale è previsto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in un apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia ed ogni altro adempimento amministrativo per i quali la Camera di Commercio di Messina è individuata, da norme di legge o regolamentari, quale Autorità amministrativa competente;

b) rilascio di una attestazione resa ex comma 3, art. 39 D.P.R. 394/99 sui parametri di riferimento riguardanti le risorse finanziarie che lo straniero, che intenda far ingresso nel territorio dello Stato ovvero sia già presente in Italia in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente l'esercizio di una attività lavorativa, deve dimostrare di possedere per avviare un'attività di lavoro autonomo a carattere imprenditoriale per la quale è prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese.

Le dichiarazioni rese ex comma 1 art. 39 dpr 394/99 e l'attestazione resa ex comma 3 art. 39 dpr 394/99 hanno validità tre mesi dalla data del rilascio. Le presenti disposizioni, in via generale e fermo restando le ulteriori specifiche riferite alle diverse dichiarazioni di cui alle lett. a) e b) si applicano ai seguenti soggetti: 1. Cittadino extracomunitario attualmente all'estero che richiede le attestazioni di cui all'art. 39 del d.p.r. n. 394/1999 tramite procuratore;

2. Cittadino extracomunitario attualmente in Italia nei seguenti casi: → senza permesso di soggiorno ma con un visto di ingresso valido; → in possesso di permesso di soggiorno per ragioni diverse da quelle che consentono l'esercizio di attività lavorativa autonoma da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo nei casi ammessi (es. permesso di soggiorno per motivi di studio, turistici, salute).

2 - TERMINE DEL PROCEDIMENTO Il termine entro il quale devono concludersi i procedimenti amministrativi è fissato, ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241, in 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa istanza, elevabile a 90 giorni per particolari e motivate esigenze di approfondimento istruttorio.

3 - DICHIARAZIONE DI CUI ALLA LETTERA A) DEL PUNTO 1 - NULLA OSTA

La Camera di commercio rilascia la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi ex comma 1 art. 39 DPR 394/99 limitatamente alle attività per le quali gli uffici camerali sono tenuti, per legge o per regolamento, all'iscrizione nel registro delle imprese e/all'accertamento di determinati requisiti e/o condizioni in assenza o carenza dei quali non è consentito l'esercizio dell'attività.

La dichiarazione - nulla osta - non viene rilasciata qualora lo straniero risulti in possesso di un permesso di soggiorno per uno dei seguenti motivi:

- a) Lavoro autonomo
- b) Lavoro subordinato
- c) In attesa di occupazione
- d) Per inserimento nel mercato del lavoro
- e) Per motivi familiari
- f) Per motivi di protezione sociale
- g) Per motivi straordinari
- h) Per asilo politico
- i) Per ricongiungimento familiare

La dichiarazione – nulla osta- non viene rilasciata:

1) per quelle attività “libere” per le quali non sono previste licenze, autorizzazioni, abilitazioni o segnalazioni certificate di inizio attività;

2) per le attività di lavoro autonomo che non trovano corrispondente iscrizione nel registro delle imprese;

3) nel caso di stranieri che rivestono la carica di presidente, membro del Consiglio d'amministrazione, amministratore delegato, revisore dei Conti in società per azioni, società a responsabilità limitata o società in accomandita per azioni, già in attività da almeno tre anni;

4) quando si tratta di attività per le quali la licenza, l'autorizzazione o la verifica dei requisiti è di competenza di un ente diverso dalla Camera di commercio.

Pertanto la Camera di commercio, nel territorio di propria competenza, rilascia la dichiarazione – nulla osta – ai sensi del comma 1, art. 39 D.P.R. 394/99, che non sussistono motivi ostativi all'iscrizione in uno dei seguenti registri o ruoli tenuti dalla Camera ovvero all'esercizio di una o più attività tra quelle di seguito precisate:

- iscrizione nel registro imprese per l'attività di installazione impianti;
- iscrizione nel registro imprese per l'attività di autoriparatori;
- iscrizione nel registro imprese per l'attività di pulizia;
- iscrizione nel registro imprese per l'attività di facchinaggio;
- iscrizione nel registro imprese per l'attività di agente affari in mediazione;
- iscrizione nel registro imprese per l'attività di agente e rappresentante di commercio;
- iscrizione nel registro imprese per l'attività di commercio all'ingrosso;
- iscrizione nel registro imprese per l'attività di panificazione;

- iscrizione nel ruolo dei periti ed esperti;
- iscrizione nel ruolo dei pesatori e stimatori pubblici.

Il nulla osta viene rilasciato anche a stranieri che intendono operare come soci prestatori d'opera presso società anche cooperative costituite da almeno tre anni. La dichiarazione attesta che il richiedente è in possesso dei requisiti e/o condizioni per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio legittimante lo svolgimento di una determinata attività di lavoro autonomo e, se richiesta, conterrà anche l'attestazione dei parametri finanziari ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività.

Requisiti:

I requisiti di onorabilità, qualora previsti, vengono accertati direttamente dall'ufficio procedente.

I titoli professionali che legittimano lo svolgimento delle singole attività (es. titoli di studio, attestazione di esperienza lavorativa maturata o per un determinato anno e a determinati livelli, attestazione del superamento di particolari prove e/o esami) variano in relazione al tipo di attività.

4 - ATTESTAZIONE DEI PARAMETRI FINANZIARI DI CUI ALLA LETTERA B) DEL PUNTO 1

L'attestazione dei parametri finanziari consiste nell'astratta individuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale e deve essere ricondotta all'espressione di un'unica somma, indicata in euro.

La Camera di commercio non è tenuta a verificare l'effettiva disponibilità delle risorse economiche e non è tenuta al rilascio dell'attestazione dei parametri finanziari nei seguenti casi: a. nel caso di possesso, da parte dello straniero, di "titolo" di subentro in un'attività imprenditoriale già avviata.

In tal caso la Camera di commercio rilascerà una specifica attestazione relativa alla validità ed idoneità di detto "titolo" ai fini del subentro dell'interessato nell'esercizio dell'attività indicata.

Tale attestazione sostituisce quella relativa ai parametri finanziari;

- nel caso di stranieri in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi che consentono l'esercizio di attività lavorativa;
- nel caso di consulenti anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme similari;
- nel caso di cittadini extracomunitari che rivestono la carica di presidente, membro del Consiglio d'amministrazione, amministratore delegato, revisore dei Conti in società per azioni, società a responsabilità limitata o società in accomandita per azioni, già in attività da almeno tre anni;
- di cittadini extracomunitari che intendono operare come soci prestatori d'opera presso società anche cooperative costituite da meno di tre anni;
- nel caso di attività soggette ad iscrizione negli ordini professionali.

La domanda di rilascio dell'attestazione dei parametri finanziari necessari per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo a carattere imprenditoriale per la quale è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese deve contenere un'autodichiarazione dell'interessato dalla quale risulti l'attività da intraprendere e la somma che sarà la risultanza di parte o di tutti i seguenti ordini di costi o di spese così ripartiti a seconda che l'attività sia

a basso contenuto capitalistico, a medio contenuto capitalistico o ad alto contenuto capitalistico secondo quanto stabilito nella Tabella “A” allegata:

- per le attività a **basso contenuto capitalistico** (vedasi Tabella Attività) l'importo minimo di riferimento è di € 18.667,00 così determinati:

- eventuali costi per immobili (contratto di acquisto o locazione o comodato d'uso o dichiarazione di ospitalità.
- costi per macchinari, attrezzature ed impianti € 500,00;
- costi legati ad adempimenti amministrativi e pagamento di imposte € 500,00;
- *Il triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile dell'assegno sociale, pari ad euro 17.667,00;*

- per le attività a **medio contenuto capitalistico** (vedasi Tabella Attività) l'importo minimo di riferimento è di € 25.467,00 così determinati:

- *un periodo di avviamento di 4 mesi;*
- *per la locazione di un laboratorio/negozio ubicato in zona periferica euro 500,00 mese;*
- *per macchinari, attrezzi, ecc di euro 2.800,00;*
- *spese per adempimenti amministrativi di euro 1.000,00;*
- *per contratti di fornitura e scorte euro 500,00 al mese;*
- *il triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile dell'assegno sociale, pari ad euro 17.667,00;*

- per le attività ad **alto contenuto capitalistico** (vedasi Tabella Attività) l'importo minimo di riferimento è di € 32.267,00 così determinati:

- *un periodo di avviamento di 4 mesi;*
- *per la locazione di un laboratorio euro 650,00 mese;*
- *per macchinari, attrezzi, ecc di euro 7.000,00;*
- *spese per adempimenti amministrativi di euro 1.000,00;*
- *per contratti di fornitura e scorte euro 1.000,00 al mese;*
- *il triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile dell'assegno sociale, pari ad euro 17.667,00.*

Nel caso di soci prestatori d'opera, per definire il parametro, viene preso in considerazione l'entità del patrimonio societario pro quota (posto pari a 100 il parametro per l'attività xy in una società formata da tre soci, per ognuno è richiesta la disponibilità economica pari a 33).

In nessun caso il parametro finanziario potrà essere inferiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale ai sensi del Decreto interministeriale 11/5/2011 n. 850.

L'attestazione farà esplicita menzione del fatto che, ai parametri finanziari così determinati, gli organi preposti alla verifica dell'effettivo possesso delle relative risorse economiche, dovranno aggiungere gli eventuali oneri per l'avviamento tra i quali ricadono anche quelli connessi alle spese di sostentamento così come previsto dall'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 286/98, nonché dalla direttiva del Ministro dell'Interno del 1/3/2000 “Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato”.

5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DEI MOTIVI OSTATIVI E DELL'ATTESTAZIONE DEI PARAMETRI FINANZIARI.

L'interessato dovrà presentare la domanda di rilascio della dichiarazione di insussistenza dei motivi ostativi e/o dell'attestazione dei parametri finanziari necessari per l'esercizio dell'attività di impresa utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio.

Alla domanda vanno allegate **n. 2 marche da bollo** secondo la tariffa vigente (una per la domanda ed una per la dichiarazione/attestazione).

I diritti di segreteria sono pari a **€ 3.00**.

La domanda deve essere presentata personalmente dallo straniero interessato ovvero dal suo procuratore qualora l'interessato non sia presente in Italia.

La domanda va presentata agli sportelli dell'ufficio registro delle imprese negli orari di apertura al pubblico. La domanda viene protocollata al protocollo generale e dalla data di protocollo decorrono i termini per la conclusione del procedimento.

All'esito dell'istruttoria, il provvedimento finale viene rilasciato all'interessato o ad un suo delegato.

Alla domanda volta ad ottenere il rilascio delle attestazioni ex art. 39 commi 1 e 3 D.P.R. n.394/99 deve essere allegata la seguente documentazione, secondo le sotto indicate fattispecie:

I) Domanda presentata da cittadino extracomunitario non presente in Italia:

La domanda è presentata da un procuratore, in nome e per conto del cittadino Extracomunitario che intende venire in Italia.

Il Procuratore deve firmare la domanda allegando:

a1) il proprio documento di identità in corso di validità;

a2) nel caso in cui il procuratore sia a sua volta cittadino extracomunitario: il proprio passaporto e il Permesso di soggiorno in corso di validità;

a3) la procura

La procura deve rivestire, alternativamente, una delle seguenti forme

1. redatta in Italia da notaio italiano;

2. redatta all'estero da autorità straniere: deve essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero;

3. redatta all'estero dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane: non deve essere legalizzata (in base all'art. 33, D.P.R. 445/2000 le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero possono ricevere atti: tra italiani; tra italiani e stranieri, ovvero anche solo tra stranieri, se destinati all'uso in Italia e le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione).

4. redatta all'estero in uno dei paesi aderenti alla Convenzione Aja e deve contenere l'Apostille

Tale formalità (che certifica la veridicità della firma del pubblico funzionario, la qualità in cui il firmatario ha agito, l'autenticità del sigillo o timbro di cui l'atto è munito) sostituisce la legalizzazione ed è resa dalle autorità competenti individuate dal ogni Paese aderente.

Nelle casistiche 2, 3 e 4, se la procura è redatta in lingua straniera, deve essere allegata anche la traduzione in lingua italiana che deve alternativamente:

- essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare;
- essere munita di asseverazione resa con giuramento da parte di un traduttore davanti al Tribunale Italiano.

Eventuali diversi accordi bilaterali o multilaterali che prevedono l'esenzione della legalizzazione o dell'Apostille verranno valutati singolarmente.

L'interessato deve esibire l'originale dei documenti e allegare alla domanda la relativa fotocopia.

Il funzionario che riceve la pratica deve apporre sugli allegati la dicitura "visto l'originale", con la data, la firma e il timbro dell'Ufficio.

II) Domanda presentata da cittadino extracomunitario presente in Italia senza permesso di soggiorno ma con visto/titolo/documento di ingresso valido

Il cittadino straniero può recarsi direttamente allo sportello per presentare la propria domanda per il rilascio delle attestazioni ex art. 39, commi 1 e 3 DPR 394/99 anche senza necessità di munirsi preventivamente del permesso di soggiorno.

In questo caso deve esibire l'originale di uno dei documenti/"Titoli di viaggio" validi e sufficienti a comprovare il legale soggiorno nel territorio italiano allegando alla domanda la fotocopia del medesimo.

I documenti di viaggio si considerano validi se "oltre a soddisfare le condizioni stabilite dalla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, attestino debitamente l'identità del titolare e la sua nazionalità o cittadinanza".

Oltre al passaporto - documento internazionalmente riconosciuto - altri documenti di viaggio, considerati equivalenti al passaporto, sono:

- titolo di viaggio per apolidi, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi firmata a New York il 28 settembre 1954;
- titolo di viaggio per rifugiati, rilasciato ai sensi della convenzione sullo Statuto dei Rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951;
- titolo di viaggio per stranieri, rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini;
- lasciapassare delle Nazioni Unite (ONU);
- documento rilasciato da un Quartier generale della NATO, al personale militare, civile e persone a loro carico (coniuge e figli);
- carta d'identità degli Stati della U.E., valida anche per l'espatrio per motivi di lavoro;

- lasciapassare o tessera di frontiera, rilasciato a chi non dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen (o solo per l'Italia) o concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera.

Sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente deve essere visibile il visto, che consta di un'apposita "vignetta" o "sticker" applicato direttamente sul titolo di viaggio.

Il visto consiste nell'autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello delle altre Parti contraenti l'Accordo di Schengen per transito o per soggiorno

Il funzionario che riceve la pratica deve apporre sulla fotocopia del titolo di viaggio da allegare alla pratica la dicitura " visto l'originale", con la data, la firma e il timbro dell'Ufficio.

III) Domanda presentata da cittadino extracomunitario presente in Italia in possesso di permesso di soggiorno di cui chiede la conversione

Alla domanda deve essere allegato:

c1) il passaporto;

c2) Il permesso di soggiorno valido, non scaduto, di cui chiede la conversione.

Si precisa che la Camera di commercio non entra nel merito della motivazione del rilascio del permesso di soggiorno.

Si precisa inoltre che il permesso di soggiorno non vale come documento di riconoscimento.

Esso infatti è un'autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale che consente di soggiornare in Italia solo se accompagnato dal passaporto o altro documento di riconoscimento (nota del Ministero dell'Interno del 13.12.2007).

Se il permesso di soggiorno è scaduto dovrà essere fornita la prova della richiesta di rinnovo del permesso (presentata in Questura direttamente o tramite gli uffici postali) allegando:

- copia del passaporto in corso di validità;

- copia del permesso di soggiorno scaduto;

- copia della ricevuta rilasciata dalla Questura o dagli Uffici postali (copia della raccomandata riportante i codici di accesso: Codice Assicurata e Codice Ologramma).

L'ufficio, in questo caso, procede a verificare che il rinnovo sia stato chiesto prima della scadenza o entro 60 giorni da questa.

L'interessato deve esibire l'originale dei documenti e allegare alla domanda la relativa fotocopia. Il funzionario che riceve la pratica deve apporre sugli allegati la dicitura " visto l'originale", con la data, la firma e il timbro dell'Ufficio.